



Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE

La Giudice Onoraria

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento civile iscritto al R. G. N. 13890/2016 promossa da:

██████████

Ricorrente

Nei confronti di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Resistente

PM

Intervenuto

Con ricorso tempestivamente depositato, ██████████ ██████████ nato in Pakistan, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 22.07.2016, con cui la Commissione territoriale di Bologna - Sezione distaccata Forlì- Cesena gli negava la protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost. e del D.Lgs. 251/2007 o in subordine del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007 o della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998. Il provvedimento impugnato non riconosce credibilità al suo racconto, ritenuto generico, a tratti confuso, contraddittorio, nonché discordante con le informazioni generali del suo Paese e specifiche rispetto alla sua situazione personale, ma soprattutto inverosimile in riferimento ai gruppi terroristici e alle modalità di reclutamento, per cui il ricorrente non sarebbe in alcun modo oggetto di persecuzione da parte de gruppo terroristico lashkar-e-taiba. La Commissione ha inoltre evidenziato l'incongruenza dei riferimenti temporali riguardo ai fatti della sparizione del fratello e della conseguente denuncia fatta alla polizia dai genitori del ricorrente medesimo.



Il Ministero degli Interni si costituiva depositando note e documenti il 27.01.2017 rilevando l'infondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.

All'odierna udienza e a quella del 24.02.2017 veniva personalmente sentito l'interessato, mentre all'udienza del 06.06.2017 veniva assunta prova testimoniale e il giudice si riservava la decisione.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio senza formulare alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

██████████ nato in Pakistan, nel corso dell'audizione del 24.02.2017, dopo aver confermato quanto dichiarato davanti alla Commissione, rilasciava le seguenti dichiarazioni.

“Viene chiesto al ricorrente se ha ancora contatti con qualche amico che risiede in Pakistan. ADR. Non in questo momento. Viene chiesto al ricorrente se ha un profilo Facebook. ADR. No, mostra un cellulare un vecchio modello, non collegabile a Internet. Viene chiesto al ricorrente se ha ancora contatti con qualcuno della sua famiglia. ADR. Sì, i genitori. Viene chiesto al ricorrente se i genitori sono al corrente del suo orientamento sessuale. ADR. No. Viene chiesto al ricorrente se ha delle foto che lo ritraggono insieme ad . . . ADR. Sì, Viene chiesto al ricorrente se i genitori possono inviargliele. ADR. No, perché le aveva . . . L'Avvocato chiede di far precisare al ricorrente se i genitori possono inviargli delle foto di quando andava a scuola. ADR. Sì. Viene chiesto al ricorrente se sta frequentando qualche amico in particolare. ADR. Mostra la tessera dell'Arcigay e dichiara di frequentare in modo speciale un ragazzo di nome . . . Viene chiesto al ricorrente se . . . sarebbe disponibile a parlare col giudice. ADR. Sì, se glielo chiede potrebbe venire.”.

Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato la domanda di protezione sufficientemente circostanziata anche in riferimento all'integrazione formulata con memoria del 22.02.2017 sui nuovi fatti emersi nel corso dell'audizione del 24.02.2017. Il procedimento è stato istruito con prove documentali, in particolare con copia di cinque fotografie, che ritraggono il ricorrente in compagnia dell'amico ucciso e copia di documenti riguardanti il suo percorso di integrazione in Italia, nonché con prova testimoniale a dimostrazione del suo orientamento omosessuale. La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente ai sensi dell'art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251, che consente al giudice di esprimere un giudizio di attendibilità del ricorrente, rappresenta il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, unitamente all'art. 8, d.lgs. 25 del 2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice per l'accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo, qualora non vi siano prove documentali o di altro tipo a dimostrazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo politico, così



come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4.4.2013, n. 8282 e dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13. Questo potere conferito al giudice non è pienamente discrezionale, bensì risulta vincolato alla sussistenza dei citati criteri normativi in ragione dell'attenuazione dell'onere probatorio. L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice emerge anche dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE e contenente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in particolare l'art. 8, comma 3, dispone che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, così come risultano elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'AC-NUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (v. Cass. Sez. Un. 17/11/2008 n. 27310). Si deve inoltre precisare che l'attenuazione dell'onere probatorio dipenderà dall'intensità della persecuzione, che comunque il ricorrente è tenuto a provare, ancorché in via indiziaria ai fini della credibilità dei fatti da esso riferiti (Cass. 18353/2006). Sulla distribuzione dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti di protezione internazionale, si richiama anche quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 822 del 2007, per cui "i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla medesima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale". In tale contesto normativo e giuridico, la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, incombendo sul richiedente la protezione internazionale l'onere di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e i documenti necessari a sorreggerla, qualora non sia in grado di fornire una plausibile giustificazione del fatto che per lui sia impossibile recuperarli. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e degli elementi raccolti, si ritengono ammissibili i nuovi elementi adottati dal ricorrente per la prima volta nel corso dell'audizione davanti al giudice sulla sua omosessualità e pertanto si può concludere esprimendo un giudizio di attendibilità nei suoi confronti, per risultare verosimile la sua omosessualità dichiarata e comprovata attraverso le prove



documentali prodotte e le prove testimoniali espletate. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha inoltre precisato che sono ammissibili nuovi elementi sulla situazione personale del ricorrente adottati per la prima volta davanti al giudice successivamente al deposito del ricorso, purché tale omissione dipenda da ragioni plausibili e non da un suo comportamento colposo (Cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 5089 del 28 febbraio 2013). Infatti, il ricorrente, nel caso in esame, ha espresso motivi plausibili a giustificazione della sua omissione, che peraltro non può essere ricondotta a un suo comportamento colposo, in quanto non rientra nell'elemento soggettivo della colpa l'aver agito per paura di ripercussioni gravi, come ad esempio la paura della reazione dei suoi connazionali ospitati insieme a lui nel centro di accoglienza, qualora avessero appreso del suo orientamento omosessuale: *“Quando sono stato inserito nel progetto a _____ non ho manifestato subito il mio orientamento sessuale per paura dei miei connazionali che erano a _____ con me. In Commissione c'era una donna che faceva l'audizione e una mediatrice, _____ [...] In Commissione ho comunque raccontato una storia vera, senza fare accenno alla mia omosessualità per paura”*. Si richiama sul punto anche la pronuncia della Cassazione n. 4522 del 5 marzo 2015, in cui si afferma: *“ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”*.

Nel contesto riferito dal ricorrente non sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come indicato nei motivi di cui all'art. 7 e all'art. 8, comma 1, lett. E) del D.Lgs. 251/2007, non essendo stati descritti nei suoi confronti atti – o timore di atti - di natura persecutoria. Sussistono invece i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b) e sulla base dei criteri interpretativi offerti in materia dalla giurisprudenza. Per l'interpretazione della Corte di Giustizia espressa dalla Grande sezione nei procedimenti riuniti C 175-179/08, la protezione sussidiaria ha presupposti tipici, trasfusi nella normativa interna agli artt. 2 D.L. 25/08 e 5-6 – 14 D. Lgs 251/07.

L'art. 5 D. Lgs 251/07 alla lett. a) individua tra i responsabili del danno grave lo Stato, mentre il successivo art. 7 descrive gli atti di persecuzione quali i *“provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio”* (lett. b) e le *“azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie”* (lett. c).

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs 251/07 tale protezione *“consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un*



sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.

In Pakistan l'omosessualità è considerata un reato e nel codice penale è rubricata come un reato contro "l'ordine naturale delle cose", quando viene praticata volontariamente, punita col carcere a vita, mentre viene punita con la pena di morte, come espressione di "lussuria", se c'è la costrizione di un'altra persona (Si riportano di seguito gli articoli del codice penale pakistano. Section 377. 'Unnatural offences' [Against the order of nature] "Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years nor more than ten years, and shall also be liable to a fine. Explanation: Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section."

Section 294. 'Obscene Acts and Songs' [Obscene acts] "Whoever to the annoyance of others---a) does any obscene act in any public place, or b) sings, recites or utters any obscene songs, ballad or words, in or near any public place, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both."

Section 12 (Ordinance No. VII of 1979) [Unnatural lust] This provision was amended in 1980 by an ordinance that raised the minimum punishment to ten years and a fine. Under Section 12 of the Hudood Ordinances, "Whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be subjected [...] to [...] unnatural lust [...] shall be punished with death or [...] imprisonment for a term which may extend to twenty-five years, and shall also be liable to a fine [...], consultabili all'indirizzo: www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html). Gli omosessuali in Pakistan subiscono anche una forte discriminazione e il biasimo sociale (Cfr. International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), *State-Sponsored Homophobia, A world survey of laws: Criminalisation, protection and recognition of same-sex love*, May 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/598311a44.html>).

Nel caso in esame tutti i criteri concorrenti per il riconoscimento della tutela sussidiaria risultano soddisfatti.

Ritenuti quindi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non è necessario valutare la domanda subordinata.

Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il Ministero dell'Interno, pur costituendosi in giudizio, non ha sostanzialmente contrastato la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. n. 17674 del 2/9/2004.

P.Q.M.



Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,

ricosce a [REDACTED], nato in Pakistan, il [REDACTED] il diritto alla tutela sussidiaria.

Compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi

Così deciso in Bologna il 27/09/2017

La Giudice Onoraria

Alessandra Villecco

